

LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 1986, N. 1

**Disciplina del servizio di tesoreria dei comuni
della Regione Trentino – Alto Adige¹**

Art. 1

1. *(omissis)*²

Art. 2

1. *(omissis)*³

Norme transitorie

Art. 3

1. I contratti disciplinanti il servizio di tesoreria comunale o consorziale, in essere alla data del 19 aprile 1985, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1985 e devono comunque essere adeguati alle norme contenute nella presente legge al momento della loro prima scadenza.

¹ In B.U. 18 febbraio 1986, n. 7.

² Modifica il comma 2 dell'art. 96 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

³ Inserisce gli artt. 96 *bis*, 96 *ter* e 96 *quater* del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

2. Le eventuali disdette, per essere valide, devono essere state prodotte secondo le norme di legge e le condizioni contenute nei contratti in essere alla data del 19 aprile 1985.

Art. 4

1. I contratti per il servizio di tesoreria comunale, in essere alla data del 31 dicembre 1985 e non ancora rinnovati all'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati a tutto il 30 aprile 1986.

